



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI

Ordinanza n. 140 del 03/10/2020

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE LUNGO LE VIE PER CASTELNUOVO, VIA COSTA DEL RE, VIA PER APPIANO, VIA AI RONCHI, VIA PRACALLO, VIA VILAFRANCA, VIA BETULLE, VIA DELLE QUERCE, VIA DEI NOCCIOLI, VIA CAPPUCCINI, VIA DELLE ROBINIE E VIA SALLY MAYER AI SENSI DEGLI ARTT. 29,31 E 16 DEL CODICE DEL-LA STRADA (D.LGS. 285/1992 E S.M.I.) RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI.

IL SINDACO

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo le strade vicinali, comunali e provinciali presenti sul territorio comunale comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici eccezionali, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade, oltre a non garantire le condizioni di sicurezza del traffico;

CONSIDERATO che la circolazione stradale deve essere sempre garantita in condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO del susseguirsi di eventi atmosferici di tipo eccezionale che hanno prodotto diversi sradicamenti di piante presenti sul territorio causando danni a proprietà private, alla circolazione stradale nonché a proprietà comunali;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di taglio piante poste in prossimità del confine stradale;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell' ex art. 7 L. 241/1990;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 16-29 – 31, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992), recanti:

- articolo 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni”;
- art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;
- art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTI:

- gli articoli n. 892, 893, 894, 895, 896, del Codice Civile;
- la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- il regolamento comune del verde – articolo 8 – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2018;
- lo Statuto Comunale.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi ed in particolare gli artt.50, c.4 e 54, c.4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. - la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi limitrofi alle strade provinciali e comunali carrozzabili, ubicate sul territorio comunale, di provvedere al taglio della vegetazione presente (alberi o siepi) che possa compromettere la viabilità e creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, nei termini previsti dagli art. 16, 29, 31 del Codice della Strada ed art. 26 del Regolamento di Attuazione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, fermo restando ogni accertamento in ordine alle responsabilità con l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DISPONE ALTRESI'

- a. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune
- b. di portare a conoscenza il presente atto alla popolazione nelle forme ritenute più opportune;
- c. di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Varese;
- d. di incaricare il Settore Lavori Pubblici e Ambiente della pubblicazione e dell'esecuzione della presente ordinanza;

- e. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Varese in qualità di ente proprietario della strada Via Costa del Re e Via per Castelnuovo;
- f. di trasmette il presente atto al Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate;

INFORMA

Che nel caso di inottemperanza all'ordine ingiunto, si procederà ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, provvedendo altresì ad irrogare agli stessi, senza ulteriore avviso, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché l'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltre che dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Le segnalazioni riguardanti l'inosservanza della presente Ordinanza dovranno essere trasmesse dagli organi delegati alla funzione di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Comunali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni.

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è il RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – ing. Marco Cassinelli - al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti, specificando gli estremi catastali, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto, nel termine di 30 gg., ovvero davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Varese, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIUSEPPE BASCIALLA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.